

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Programmazione - Bilancio - Finanze
Assetto del Territorio ed Enti Locali

IL PRESIDENTE

Prot. n. 139

am/

Bari, lì 5/4/79

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio Regionale

SEDE

Ill.mo Sig. Presidente della 3^a Commissione Consiliare

SEDE

Oggetto: p.d.l. "Istituzione e disciplina dell'Istituto Regionale di incremento Ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.)" (Parere finanziario).

La 1^a Commissione, nella seduta odierna, ha espresso parere negativo al testo di legge in oggetto, essendo la spesa prevista imputabile al Bilancio di previsione 1979, non ancora adottato.

Distinti saluti

(prof.  Rizzo)

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE B A R I
- 5 APR. 1979
Prof. n° 1662 Cat CI Fasc.

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Bari, 27/3/1979

Prot. C/III/206/SA1

Al Coordinatore del Consiglio Reg.le

S E D E

Si trasmette l'originale della proposta di legge "Istituzione e disciplina dell'Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.)", approvata ad unanimità dei voti dei presenti nella riunione di Commissione del 15/3/1979.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO FUNZIONARIO
(Dr. Waldemaro Morgese)

W. Morgese

d. H. Guasco

/cc

2

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE	
B A R I	
28 MAR. 1979	
Prot. n° 1426	Fasc.

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO REGIONALE DI INCREMENTO
IPPICO PER LA PUGLIA (I.R.I.I.P.)"

Testo approvato dalla III Commissione, all'unanimità dei voti,
nella seduta del 15/3/1979. - D.d.l. Giunta "Norme per il mi-
glioramento dell'ippicoltura".

"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO PER LA PUGLIA (I.R.I.I.P.)"

R e l a z i o n e

Collegli consiglieri,

con il decreto n.616 del 1977 sono state trasferite alle Regioni (art.75) le funzioni finora appartenenti al MAF in fatto di ippicoltura e di miglioramento delle produzioni equine.

Con la legge 21/10/1978 n.641 è giunta a compimento la procedura avviata dallo stesso decreto n.616 (tabella "B") per lo scioglimento degli Istituti di Incremento Ippico: in forza dell'art.1 di questa legge, infatti, gli Istituti in parola sono stati soppressi ed entro il 31/3/1979 il Governo dovrebbe provvedere all'attribuzione dei beni e del personale alle Regioni nei cui territori hanno sede gli Istituti.

Con la presente legge regionale si propone di costituire un nuovo Istituto, che consenta di continuare a svolgere le attività che svolgeva l'Istituto soppresso.

Tali attività sono consistite, fondamentalmente, nel far funzionare le cosiddette "Stazioni di monta" (nel 1977 ne sono state istituite 42, di cui 37 in Puglia, 1 in Abruzzo, 4 in Molise con un complesso di 103 stalloni che hanno coperto 3650 fattrici) e nel migliorare le produzioni ippiche attraverso la tenuta dei libri genealogici; l'assistenza tecnica ai nuclei selezionati; i corsi di qualificazione per il personale; l'organizzazione di manifestazioni ippiche, il controllo dell'attività stalloniera privata; l'espletamento di servizi di fecondazione per le produzioni del cavallo da competizione.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

2.

La presente legge ricostituisce l'Istituto prevedendo per esso lo svolgimento -in attuazione delle direttive della Regione- delle funzioni trasferite alla Regione con il D.P.R. n.616 e la possibilità di stipulare convenzioni con altre Regioni (specie quelle facenti parte della vecchia "circo-scrizione" statale) per assicurare in esse il proseguimento delle attività (art.1).

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione eletto dal Consiglio Regionale (art.5); gli altri organi che si prevedono sono il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Revisori dei Conti (artt.6,7, 8).

La presente legge, inoltre, contiene una normativa rinnovata per quanto riguarda il rapporto fra l'Istituto e i Comuni in fatto di istituzione e gestione delle "Stazioni di monta": mentre la normativa statale, infatti, si appoggiava sulla distinzione fra "spese facoltative" e "spese obbligatorie" contenuta nel Testo Unico delle leggi comunali e provinciali, le nuove norme che si propongono -essendo, altresì, stata abolita detta distinzione fra spese comunali facoltative e obbligatorie- introducono lo strumento della convenzione per regolare i rapporti fra i Comuni e l'Istituto e prevedono congrui contributi della Regione sulle spese che i Comuni sostengono per gestire le "Stazioni di Monta" (art.11).

Inoltre, la legge dispone l'immissione nei ruoli della Regione -ai sensi del D.P.R. n.616- del personale già in servizio presso l'Ente soppresso e la sua destinazione all'Istituto rinviando però ad altra legge regionale il definitivo inquadramento di detto personale, sia di quello proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'agricoltura e foreste che di quello (2 unità soltanto) che risulta essere in servizio da vari anni previa assunzione diretta da parte dell'Ente soppresso.

./.

ANM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

3.

Infine la legge rinvia, ai sensi della normativa vigente nazionale e regionale, la determinazione del finanziamento alla legge di approvazione del bilancio regionale (art.14).

(Pasquale Panico)

P. Panico

"ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL'ISTITUTO REGIONALE DI INCREMENTO IPPICO
PER LA PUGLIA (I.R.I.I.P.)"

Art. 1

La Regione Puglia, per svolgere le funzioni ad essa trasferite con lo art.75 del D.P.R. 24/7/1977 n.616, istituisce l'Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia (I.R.I.I.P.), con sede in Foggia.

L'Istituto esercita la sua attività in attuazione delle direttive della Regione, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha competenza sull'intero territorio regionale, svolge i compiti di cui ai successivi articoli.

La Regione Puglia può stipulare con altre Regioni comunque interessate apposite convenzioni che autorizzino l'Istituto ad espletare nei territori di dette Regioni servizi e compiti di pertinenza dello stesso. Il costo di dette attività è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La vigilanza sull'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto è di competenza della Giunta regionale che la esercita avvalendosi dell'Assessore all'Agricoltura, il quale può disporre in ogni momento ispezioni e verifiche.

Art. 2

All'I.R.I.F.P. è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti:

- 1) favorire la fecondazione di tutte le fattrici, a qualunque razza esse appartengano
- 2) acquistare, mantenere ed impiegare alla pubblica monta, a condizione di favore, stalloni selezionati per il miglioramento delle produzioni equine
- 3) impiegare alla pubblica monta stalloni di proprietà di altri enti o privati, a condizioni vantaggiose per gli allevatori
- 4) concedere in uso gli stalloni dell'Istituto a enti, privati, allevatori, affidatari, allo scopo di assicurare la fecondazione delle fattrici, ove se ne appalesi la necessità per mancanza di Stazioni di monta pubbliche e/o di personale dell'Istituto
- 5) favorire la fecondazione di fattrici di tutte le razze attraverso il mantenimento delle stesse nelle scuderie e negli impianti dell'Istituto
- 6) salvaguardare, migliorare e incoraggiare le produzioni equine tipiche esistenti nella Regione, attraverso la selezione ed il miglioramento
- 7) allevare in un proprio Centro le razze tipiche autoctone in via di estinzione
- 8) controllare e approvare gli stalloni agricoli e sportivi di proprietà privata
- 9) effettuare prove attitudinali per i riproduttori selezionati e svolgere studi e indagini conseguenti, anche in collaborazione con Istituti universitari e/o specializzati
- 10) provvedere alle Stazioni di fecondazione equina, ai sensi della legge 3/2/1963 n.127 e del D.P.R. 2/11/1964 n.1618, in quanto compatibili con la presente legge e fino alla emanazione di nuove norme da parte della Regione
- 11) tenere i Libri genealogici di selezione per le razze equine e organizzare manifestazioni ippiche connesse alla selezione ove sorga la necessità per comprovata impossibilità giuridica o organizzativa, delle Associazioni degli allevatori di bestiame equino qualificato a svolgere dette attività.

Qualora l'Istituto svolga i compiti di cui al precedente punto 11), l'onere corrispettivo sarà addebitato all'Associazione interessata quale destinataria dei contributi di cui all'art.2 della legge regionale 20/1/1975 n.7; la relativa contabilità costituirà gestione speciale all'interno dei bilanci dell'Istituto.

Art. 3

I beni mobili e immobili, già appartenenti all'Ente "Istituto di Incremento Ippico di Foggia" soppresso per effetto della legge di conversione 21/10/1978 n.641, e attribuiti alla Regione ai sensi dell'art.113 e successive modificazioni del D.P.R. 24/7/1977 n.616, sono assegnati all'I.R.I.I.P. con apposita deliberazione del Consiglio regionale.

Il patrimonio di cui l'I.R.I.I.P. dispone è costituito:

- a) dai beni di cui al comma precedente
- b) dai beni di qualsiasi specie che, per donazione o altro titolo, pervengano all'Istituto.

L'Istituto trae i mezzi per il suo finanziamento:

- a) dai proventi dei beni di cui al precedente comma
- b) dai proventi riscossi per servizi e attività svolte
- c) dai contributi ordinari della Regione Puglia
- d) dai contributi delle Regioni che si convenzionano ai sensi del precedente art.1, di altri Enti, di privati
- e) dai contributi straordinari della Regione Puglia in relazione a specifici programmi di attività

AMM

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

4.

Art. 4

Sono organi dell'I.R.I.I.P.:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) l'Ufficio di Presidenza
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti

AWM

Art. 5

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di elezione da parte del Consiglio regionale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto:

- a) dal Presidente e da due Vicepresidenti, designati direttamente dal Consiglio regionale
- b) da un rappresentante per ciascuna delle Associazioni Regionali Allevatori delle razze equine regolarmente costituite nella Regione Puglia, designato dalle Associazioni medesime
- c) da un rappresentante per ciascuna delle tre Organizzazioni confederali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, designato dalle Organizzazioni medesime
- d) da un veterinario compreso nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, designato dall'Assessore regionale alla Sanità
- e) da un funzionario regionale addetto ai servizi zootecnici, designato dall'Assessore regionale all'Agricoltura.

Partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione:

- a) un rappresentante per ciascuna delle Regioni che stipulano convenzioni ai sensi del precedente art.1, designato da dette Regioni, con voto consultivo
- b) un dipendente regionale fra quelli destinati all'Istituto, con funzioni di segretario redigente, designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto nella prima riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può partecipare il Coordinatore dei servizi dell'Istituto.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica quanto il Consiglio regionale che li ha eletti e possono essere riconfermati per una sola volta. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri, la sostituzione avviene con le procedure e nel rispetto delle norme di cui ai commi del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, fra l'altro, a deliberare in merito:

- a) al bilancio preventivo e al conto consuntivo, ivi comprese le relazioni da allegare, nonché alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso d'esercizio
- b) ai programmi di attività annuali e/o pluriennali da svolgere
- c) all'ordinamento dei servizi di monta, ivi compresa l'entità delle tasse di

segue art.5

- monta e le modalità di versamento delle stesse all'Istituto
- d) alle norme relative alla tenuta degli stalloni
 - e) alle proposte relative ad atti e/o contratti che implicano mutamenti nel patrimonio
 - f) all'affidamento a veterinari di fiducia dei servizi di profilassi e cura degli equini dell'Istituto e di quelli di proprietà di terzi "in pensione" presso l'Istituto
 - g) alle richieste di istituzione delle Stazioni di monta, ivi compresa tutta la normativa necessaria per il loro migliore funzionamento, nonché alla stipula delle convenzioni di cui all'art.11 della presente legge.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in due sessioni l'anno e straordinariamente quando il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o allorchè sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio o dal Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione quando intervenga la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, che non potrà avere luogo se non dopo trascorse 24 ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti, sempre che vi siano il Presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con decreto motivato dal Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale all'Agricoltura, qualora siano state riscontrate irregolarità e violazioni della presente legge. In caso di scioglimento, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione straordinaria che non potrà superare il periodo di tre mesi, salvo proroghe motivate per altri tre mesi soltanto. I provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del commissario sono rimessi al Presidente del Consiglio regionale per i successivi atti di competenza.

Le deliberazioni di cui ai punti a) limitatamente alle variazioni, b), c) del comma quinto del presente articolo vanno inviate entro gg.5 dall'adozione alla Giunta regionale per il tramite dell'assessorato all'agricoltura, e diventano esecutive se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro gg.20 dalla data di ricevimento.

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca, acque interne, Caccia

7.

Art. 6

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma tutti gli atti amministrativi, sovrintende alla gestione dell'Istituto e al personale ad esso destinato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni di quest'ultimo sono esercitate dai due Vicepresidenti a turno.

Am

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acqua interne, Caccia

8.

Art. 7

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, che lo convoca e lo presiede, e dai due Vicepresidenti.

Esso delibera nelle materie delegategli dal Consiglio di Amministrazione, prepara gli ordini del giorno delle riunioni di quest'ultimo predisponendo le proposte relative, adotta -nei casi di comprovata urgenza- deliberazioni nelle materie di competenza del Consiglio salvo ratifica nella seduta consiliare immediatamente successiva alla data di adozione della deliberazione.

Am

Art. 8

Il riscontro della gestione dell'Istituto viene effettuato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra funzionari compresi nel ruolo unico del personale dipendente dalla Regione, in servizio o in pensione, nominati dalla Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'Agricoltura e dello Assessore regionale al Bilancio.

Il Presidente del Collegio è scelto fra i membri effettivi e viene nominato con decreto del Presidente della Giunta.

I membri del Collegio debbono essere iscritti all'Albo nazionale dei revisori dei conti; in mancanza di funzionari regionali dotati di tale requisito, la nomina viene fatta scegliendo fra liberi professionisti iscritti all'Albo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esamina i bilanci preventivo e consuntivo dell'Istituto e predispone appropriate relazioni da allegare agli stessi
- b) controlla la gestione finanziaria dell'Istituto
- c) assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto e può intervenire a quelle dell'Ufficio di Presidenza
- d) adempie a tutte le altre incombenze previste dalla normativa vigente.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quanto il Consiglio regionale e possono essere riconfermati per una volta soltanto.

Art. 9

Al Presidente e ai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto è dovuta una indennità di carica.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, con il limite di un solo gettone giornaliero.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, eccettuati i funzionari regionali in servizio, è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle sedute.

La normativa e l'ammontare delle indennità di carica, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese sono fissati con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 10

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre.

Il bilancio preventivo con la relazione annuale deve essere predisposto entro il 30 settembre per l'esercizio successivo, mentre il consuntivo dell'esercizio trascorso entro il 30 aprile.

Detti bilanci, unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione entro i 30 giorni successivi e inviati entro i successivi 20 giorni alla Giunta regionale per il tramite dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale in uno con i rispettivi bilanci regionali, cui vengono allegati.

Art. 11

Il Coordinatore dei servizi è responsabile dell'andamento tecnico-amministrativo dell'Istituto, e in particolare:

- a) coordina il personale destinato all'Istituto
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi di monta e delle Stazioni
- c) cura la raccolta e la registrazione dei dati e delle notizie riguardanti i detti servizi
- d) presenta all'Ufficio di Presidenza proposte relative ai bilanci preventivo e consuntivo
- e) presenta annualmente all'Ufficio di Presidenza la proposta di relazione tecnica sul funzionamento dell'Istituto e sulle condizioni dell'ippicoltura nella Regione
- f) presenta all'Ufficio di Presidenza proposte in ordine agli incarichi affidati alla sua responsabilità.

L'incarico di Coordinatore è conferito dalla Giunta regionale, su designazione del Consiglio di Amministrazione, ad un funzionario scelto fra il personale regionale di fascia direttiva destinato all'Istituto; per l'incarico di Coordinatore si applica quanto detta l'art.49 della legge regionale 25/3/1974 n.18 e successive modificazioni.

Am

Art. 12

Nei territori dei Comuni che ne facciano domanda all'Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno, e purchè si tratti di zone ove sia opportuno assicurare il miglioramento della ippicoltura in relazione alla presenza di un adeguato numero di fattrici e alle esigenze di impiego di riproduttori di pregio, possono essere istituite pubbliche Stazioni di monta subordinatamente alla disponibilità degli stalloni e alla esigenza ippica della zona.

Per ottenere l'istituzione della Stazione, il Comune interessato stipulerà apposita convenzione con l'Istituto, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

A parziale scomputo delle spese sostenute e riconosciute ammissibili, conseguenti all'istituzione della Stazione, sarà corrisposto al Comune convenzionatosi, con provvedimento della Giunta regionale, un adeguato contributo.

Per eccezionali necessità e in determinate zone la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, previa segnalazione fatta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, può disporre l'istituzione di nuove pubbliche Stazioni di monta, ordinarie e selezionate, con proprio provvedimento e a totale carico del bilancio della Regione.

L'Istituto, ove abbia disponibilità di stalloni e purchè abbia esaurito le richieste dei Comuni, può istituire Stazioni di monta anche presso aziende private, su domanda avanzata entro il 30 ottobre di ogni anno dai proprietari di fattrici e a patto che questi stipolino apposita convenzione con l'Istituto, che conterrà fra l'altro l'indicazione delle tasse di monta da pagare.

Sempre attraverso stipula di analoga convenzione l'Istituto può cedere, su domanda, stalloni per il servizio di monta ad affidatari provvisti di regolare autorizzazione.

Le convenzioni di cui al presente articolo dovranno contenere, fra lo altro, la prescrizione che il proprietario, prima che si effettui la copertura della fattrice, è tenuto a sottoscrivere la seguente dichiarazione in calce alla bolletta di monta:

"Il sottoscritto dichiara di rinunciare a qualsiasi titolo di risarcimento, nei confronti dell'Istituto Regionale di Incremento Ippico per la Puglia e per qualunque inconveniente dovesse verificarsi durante la permanenza nella Stazione di monta e per qualunque danno potesse derivare alla fattrice o fosse da essa prodotto a persone, animali o cose, nonchè per eventuali malattie contratte dalla fattrice per opera dello stallone".

Art. 13

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 24/7/1977 n.616 e della legge 21/10/1978 n.641, il personale già in servizio presso l'Ente soppresso "Istituto di Incremento Ippico di Foggia", proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura e poste a disposizione della Regione, è destinato allo svolgimento dei compiti affidati con la presente legge all'I.R.I.I.P. Agli stessi fini sarà destinato il personale giornaliero di cui al terzo comma del presente articolo ed eventualmente -su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione- altro personale compreso nel ruolo unico dei dipendenti della Regione.

Entro tre mesi dalla data del proprio insediamento, il Consiglio di Amministrazione predisporrà proposte relative alla dotazione di personale e all'ordinamento degli uffici e servizi dell'Istituto, che saranno trasmesse al Consiglio regionale per l'approvazione.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo proveniente dal ruolo organico del Ministero dell'Agricoltura, nonché il personale giornaliero con qualifica di "palafreniere addetto a servizi vari e guardiania" che risulti essere stato in servizio presso l'Ente soppresso "Istituto di Incremento Ippico di Foggia" da almeno 5 anni a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 21/10/1978 n.641, sarà inquadrato, con apposita legge regionale da approvare entro gg.60 dalla entrata in vigore della presente legge, nel ruolo unico dei dipendenti della Regione alle fasce funzionali e retributive corrispondenti alle qualifiche di provenienza. La relativa domanda deve essere presentata dagli interessati entro gg.30 dalla entrata in vigore della presente legge.

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acqua interna, Caccia

15.

Art. 14

Per far fronte agli oneri della presente legge, nei bilanci di previsione della Regione a partire dal 1979 sono istituiti, alla parte spesa, sulla competenza e la cassa, appositi capitoli recanti le seguenti denominazioni:

- a) "Contributi all'I.R.I.I.P. sulle spese di funzionamento e di personale"
- b) "Contributi all'I.R.I.I.P. sulle spese relative all'attuazione di programmi di attività"
- c) "Contributi ai Comuni ed altre spese della Regione relative alla istituzione di Stazioni di monta".

Gli stanziamenti relativi ai capitoli di cui al comma precedente sono determinati annualmente in sede di approvazione della legge di adozione del bilancio di previsione della Regione e del bilancio pluriennale.

AMM